



CITTA' DI SEREGNO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA MACALLÈ, 41, SEREGNO (MB)

Risposte ai quesiti pervenuti sino alla data del 29.05.2017

- 1) *Quesito: stavo procedendo al pagamento del contributo ANAC, ma non trovo la procedura una volta inserito il CIG.*
 - Risposta: la procedura è stata inserita a decorrere dallo scorso 09/05/2017
- 2) *Quesito: ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti punto c lett a) del disciplinare di gara, in particolare della classe E.05 OPERE EDILI da Voi richiesta, è consentita la categoria E.07 del D.m.31/10/13 n.143?*
 - Risposta: come riportato nella Determinazione 4/2015 dell'Anac "... nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare", pertanto gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
- 3) *Quesito: in riferimento alla procedura in corso, si chiede se è possibile allegare alla relazione di cui all'offerta tecnica, anche elaborati grafici e o relazioni di calcolo specialistiche. In tal caso, si chiede quali formati di disegno utilizzare e se gli stessi non concorrono al conteggio delle facciate massime (32) della relazione tecnica di cui sopra.*
 - Risposta: la relazione di cui all'offerta tecnica deve essere redatta secondo le modalità formali indicate nel disciplinare di gara e nello specifico per non oltre 32 facciate.
- 4) *Quesito: In merito al requisito di capacità tecnica e professionale per i progettisti è richiesto l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare ed in particolare la classe e categoria E.05 per quanto riguarda le opere edili di grado di complessità 0,65. Chiediamo se è possibile partecipare al bando con classe e categoria E.08 avendo grado di complessità 0,95*
 - Risposta: vedasi la risposta al quesito 2.
- 5) *Quesito: All'art 7, punto 5 lettera "a" del disciplinare di gara, viene indicato "I servizi di ingegneria valutabili sono quelli effettuati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,*

ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente". Nell'articolo 8 si riporta invece "Nello specifico il requisito di capacità tecnica e professionale potrà essere comprovato mediante i mezzi di prova, di cui all'Allegato XVII del Codice, attraverso le seguenti referenze:

a) mediante certificazioni (se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici) o dichiarazioni (se trattasi di servizi prestati a privati), all'uopo rilasciate dagli Enti committenti atti a comprovare il possesso del requisito, relative ai servizi espletati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2016, per l'importo complessivo minimo richiesto nella documentazione d'appalto, complete di tipologia analitica e dettagliata, importi, periodi e luoghi di esecuzione delle singole prestazioni ed attestanti l'esecuzione a regola d'arte ed il buon esito delle stesse". Dato che la procedura di bando risulta aperta il 05/05/2017, si chiede se un lavoro svolto nel mese di febbraio 2017 può essere usato per la dimostrazione dei requisiti in quanto secondo l'articolo 7 è possibile ma non secondo l'articolo 8.

- Risposta: il decennio antecedente la data di pubblicazione del bando relativo all'arco temporale di espletamento dei servizi è quello indicato nei documenti di gara dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2016.

6) *Quesito: Il bando a pag. 27 richiede che la Relazione tecnica e gli elaborati grafici approfondiscano "le soluzioni tecnologiche previste per la costruzione" e "Le soluzioni tecniche previste in relazione alla tipologia di utenza ...". Si chiede se sono ammesse anche modifiche alla impostazione planivolumetrica e tipologica del progetto preliminare.*

- Risposta: si ritiene opportuno mantenere una impostazione planivolumetrica e tipologica affine a quella del progetto preliminare, fatte salve tutte le modifiche opportune e necessarie determinate dall'approfondimento progettuale delle fasi definitive ed esecutive

7) *Quesito : ci chiediamo se, per il raggiungimento del requisito di 1.978.000,00 € nella categoria E.05 - Opere edili, richiesto come requisito di capacità tecnica e professionale per i progettisti, al punto C) dell'Art. 7 del disciplinare di gara, possono essere conteggiati anche incarichi di solo coordinamento alla sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione (quindi cantieri in cui altri tecnici erano incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva), visto che il bando prevede anche l'affidamento della sicurezza. E, in caso di risposta affermativa, che peso avrà questo tipo d'incarico rispetto a quelli di progettazione proposti, in fase di apertura della buste.*

- Risposta: come riportato all'art.7 lettera c) punto a) del Disciplinare di gara i servizi valutabili sono i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice. Non sono previsti pesi differenziati tra un tipo di servizio ed un altro.

8) *Quesito: Nel bando di gara si specifica che, nel caso di partecipazione alla procedura come raggruppamento temporaneo, la mandataria deve possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale nella misura del 60%. Tale percentuale minima si riferisce solo alla prestazione principale (E.05) o a tutte le prestazioni indicate? La mandataria quindi dovrà possedere solo il 60% dei requisiti nella classe E.05 o anche il 60% dei requisiti nelle classi S.03, IA.03 e IA.01? Se la mandataria possiede i requisiti nella misura del 60% nelle sole due classi E.05 e S.03 e comunque possiede gli altri requisiti (IA.01 e IA.03) in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti, non è sufficientemente qualificata per partecipare alla procedura in qualità di mandante?*

Risposta: in caso di riunione temporanea di progettisti i requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel loro complesso, fermo restando che il mandatario del raggruppamento, deve possedere i requisiti medesimi nella misura minima del 60% (sessanta per cento) mentre la restante percentuale deve essere posseduta dal mandante o cumulativamente dai mandanti. Il

requisito di capacità tecnica e professionale della mandataria pari al 60% non è da intendersi riferito necessariamente ad ogni classe e categoria, bensì all'ammontare complessivo.

Ai mandanti non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti e la loro quota sarà variabile in funzione della conformazione del raggruppamento.

Nel caso di raggruppamento verticale puro è invece sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire (così AVCP, determinazione 10 ottobre 2012 n. 4)

- 9) *Quesito : Le prestazioni del geologo sono state già assolte? Nel raggruppamento va prevista questa figura professionale? La sagoma planivolumetrica dell'edificio può essere variata rispetto a quella adottata nel preliminare (logicamente nel rispetto della volumetria consentita)*

Le migliorie possono riguardare anche la distribuzione interna degli alloggi e la conformazione architettonica degli edifici?

- Risposta: le prestazioni assolte da geologo sono quelle di cui alla documentazione allegata al progetto preliminare e nell'eventuale raggruppamento di progetto non va prevista necessariamente la figura del geologo. La sagoma planivolumetrica dell'edificio deve essere preferibilmente affine a quella del progetto preliminare, mentre le migliorie possono riguardare anche la distribuzione interna degli alloggi e l'aspetto architettonico degli edifici

- 10) a) *per il raggiungimento del requisito di 1.978.000,00 € di opere edili, richiesto come capacità tecnica e professionale per i progettisti, al punto C) dell'Art. 7 del disciplinare di gara, possono essere conteggiati anche incarichi in categoria E.06 in quanto si tratta comunque di opere nel residenziale e di maggior pregio?*

Risposta: vedasi la risposta al quesito 2.

- b) *in caso di riunione temporanea di progettisti, indicate la misura minima del 60 % come requisiti che deve possedere il mandatario del raggruppamento. Il 60 % in questione si intende del totale delle categorie richieste, o solo della categoria prevalente, ovvero E.05?*

Risposta: vedasi la risposta al quesito 8

- c) *il capogruppo, che possiede almeno il 60% della categoria E.05, può avvalersi per le altre categorie delle competenze di altri tecnici?*

Risposta: vedasi la risposta al quesito 8

- d) *il professionista a cui fa capo la progettazione integrata di un'opera comprendente tutte e quattro le categorie da voi richieste, ma non ha firmato il progetto strutturale ed impiantistico, può avvalersi degli importi di quest'ultime categorie a dimostrazione dei requisiti richiesti?*

Risposta: vedasi la risposta al quesito 8

- 11) *vorrei avere un chiarimento inerente al punto 2 dichiarazione sostitutiva del disciplinare pagina 20. nel disciplinare viene indicata la presenza di tre moduli*

1)modello2; 2)duebis; 3)dgue;

nel caso in cui tutti i componenti di r.t.p. decidessero di presentare il dgue i tecnici indicati all'interno come soci di studi associati devono compilare anche il modello 2 bis? oppure va bene solo il modello dgue come dichiarazione sostitutiva?

Risposta: Si inviata a compilare anche il modello 2 Bis

12) si chiede:

- Ai fini della partecipazione alla gara la presenza del Geologo è obbligatoria? In caso affermativo se il Geologo può essere indicato come consulente dell'operatore economico partecipante oppure deve far parte necessariamente del raggruppamento temporaneo di professionisti.
- Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla presente procedura sia un'associazione professionale di liberi professionisti associati con Legale Rappresentante (che possiede i poteri di rappresentanza e sottoscrizione per sé e per gli altri professionisti associati) può presentare e sottoscrivere, in quanto autorizzato, per sé e per gli altri professionisti associati la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla seguente procedura
- Risposta: si precisa

Non è richiesta la presenza obbligatoria di un geologo nel gruppo di progettazione

Il legale rappresentante di una associazione professionale di liberi professionisti può sottoscrivere dichiarazioni e atti nel limite del mandato conferitogli dagli associati nel rispetto dei limiti di legge

13) VISTO la Linea Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18/04/16 n. 50 recanti gli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" pt V. Classi, categorie e tariffe professionali pt 1 pag.17, e le precedenti: Circolare n. 417/XVIII Sess. del 04/09/2014 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e le Determinazioni n.5 del 27/07/2010 e n.4 del 25/02/2015 dell'ANAC e l'art. 8, comma 1 del D.M. n. 143 del 31/10/13, SI CHIEDE se per le classi e categorie richieste sono ammesse a dimostrazione dei requisiti per la Classe: - Ic / E.05 G 0,65 l'utilizzo all'interno della stessa destinazione funzionale (ALLEGATO Z1 del D.M. N. 143 DEL 31-10-13) un grado di complessità uguale o maggiore. E pertanto se è ammesso l'utilizzo della ex Id generica (E.04,E.07,E.09,E.10,E.12,E.13,E.16,E.19,E.21,E.22) e della ex Ic generica (E.02,E.03, E.06,E.08,E.11,E.15,E.18,E.20

Risposta: vedasi la risposta al quesito 2.

14) All'art.15 del Disciplinare di gara sono descritti i criteri qualitativi ed in particolare i relativi sub-criteri; Al punto A) del suddetto articolo è indicato che "La relazione tecnica di progetto [...] presentata dal concorrente, anche accompagnata da elaborati grafici, dovrà approfondire i temi progettuali riportati nel progetto preliminare, tenendo conto che il progetto definitivo-esecutivo dovrà sviluppare un edificio con struttura in legno [...]"

Segue al sub criterio A1) che "Il concorrente dovrà far riferimento a quanto evidenziato nell'allegato "descrizione dei lavori e requisiti prestazionali" di cui al progetto preliminare." Nell'allegato citato si fa riferimento ad una struttura portante in c.a. E' ammesso, secondo le previsioni di Codesta Stazione Appaltante, prevedere nella relazione tecnica di progetto da presentare, una struttura portante interamente in legno?

- Risposta: come indicato nel disciplinare di gara, è richiesto che nella fase definitiva/esecutiva venga sviluppato il progetto di un edificio con struttura in legno, quindi con una struttura anche e preferibilmente interamente in legno.

15) Per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica di cui all'art 7 punto C sono considerati validi anche i servizi di ingegneria ovvero quei progetti ove la firma sia in capo al committente e non al tecnico incaricato? Come precisato nel comunicato ANAC del 14.12.2016 in cui al punto h) si

afferma che i servizi di consulenza aventi per oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolta nell'esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante al produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

- Risposta : si riporta quanto indicato ne comunicato ANAC DEL 12.2016 : *“L’art. 3, comma 1, lett. vvvvv) del d.lgs. 50/2016 definisce, invece, più genericamente, «i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», come «servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE». Ciò posto, sulla base di una valutazione di tipo sistematico che tenga conto della nuova definizione dei servizi di ingegneria e di architettura e del cambio di passo che tale definizione segna con quella precedente, deve ritenersi che possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolta nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione*

16) Fermo restando che la mandataria debba possedere almeno il 60% dei requisiti tecnici (art 7 c del disciplinare di gara) si chiede se nella dichiarazione di impegno alla costituzione della RTI le percentuali di suddivisione delle attività tra mandataria e mandanti debbano continuare a rispettare i medesimi valori indicate per i requisiti

- Risposta: nella dichiarazione di impegno alla costituzione della RTI le percentuali di suddivisione delle attività tra mandataria e mandanti non devono continuare a rispettare i medesimi valori indicate per i requisiti

17) Con la presente si richiede cortesemente di confermarci oppure no, che la categoria E07 verrà da voi considerata affine alla cat. E05 richiesta nel bando.

- Risposta: vedasi la risposta al quesito 2.

Seregno, 31/05/2017

Il dirigente area lavori pubblici patrimonio

Ing. Franco Greco

